



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 587/18/CONS

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI URGENTI DI CUI ALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N. 130, IN MATERIA DI INTERVENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL CROLLO DEL VIADOTTO POLCEVERA IL 14 AGOSTO 2018 E DAL SISMA CHE HA INTERESSATO I COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO E LACCO AMENO IL 21 AGOSTO 2017

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 dicembre 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto-legge 8 settembre 2018, n. 109, recante *“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”*, come convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 novembre 2018 n. 55;

CONSIDERATO che, in assenza di specifici obblighi legislativi e regolamentari precedenti l’entrata in vigore della legge n. 130/18, l’Autorità, a tutela di tutti coloro che sono stati colpiti dal sisma che ha interessato alcuni comuni dell’isola d’Ischia il 21 agosto 2017, e dal crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, ha intrapreso delle iniziative finalizzate a conoscere le misure adottate in autonomia dagli operatori di comunicazione elettronica attivi nei comuni coinvolti;

VISTE le note inviate nelle date del 22 agosto 2017, prot. n. 58593 e del 21 agosto 2018 prot. n. 89751 con cui l’Autorità ha chiesto ai principali operatori di rete fissa e mobile, attivi nei comuni coinvolti, di fornire informazioni in merito ai danni subiti alle proprie infrastrutture, al numero di utenze interessate e alle iniziative



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

intraprese a sostegno della popolazione colpita;

VISTO che le principali iniziative poste in essere dagli operatori per far fronte all'emergenza causata dal crollo del viadotto Polcevera, riportate sul sito dell'Autorità al fine di darne la massima diffusione, sono consistite principalmente in:

- sospensione della fatturazione;
- sospensione delle azioni di sollecito pagamento, recupero del credito e delle procedure di disattivazione del servizio per morosità;
- attivazione gratuita del servizio di trasferimento di chiamata su rete fissa verso numerazioni di rete fissa o mobile;
- trasloco gratuito della linea di rete fissa su richiesta del cliente;
- ripristino gratuito delle linee e degli apparati di terminazione d'utente danneggiati;
- blocco delle attività di telemarketing;

VISTO il capo 1 del decreto-legge n. 109 del 2018 circa gli *“interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova”*, che all'articolo 3, comma 5-bis, prevede: *“Le autorità di regolazione di cui all'art. 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo”*;

VISTO il capo 3 del decreto-legge n. 109 del 2018 circa gli *“Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”*, che all'articolo 32, comma 1-bis, prevede: *“Le autorità di regolazione di cui all'art. 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo”*;

CONSIDERATO che i succitati articoli del decreto-legge n. 109 del 2018 attribuiscono all'Autorità il potere di valutare l'opportunità di definire misure per gli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

utenti colpiti dagli eventi che hanno interessato i comuni di Genova, Casamicciola terme, Forio e Lacco Ameno;

CONSIDERATO che il decreto-legge n. 109 del 2018 prevede, quale misura a sostegno delle popolazioni colpite dal crollo e dal sisma, l'esenzioni dal pagamento della fornitura del servizio di telefonia per gli utenti interessati da ordinanze di inagibilità e di sgombero a seguito degli eventi suddetti;

RITENUTO quindi opportuno intervenire limitando il perimetro delle esenzioni al solo servizio di telefonia fissa e cioè quello di cui gli utenti interessati da ordinanze di sgombero o inagibilità non hanno più la possibilità di usufruire;

RITENUTO a tal fine opportuno prevedere esenzioni relative alla fornitura dei servizi di rete fissa (voce e dati) consistenti nello storno del canone e di eventuali consumi per il periodo intercorrente dalla data dell'ordinanza di inagibilità o sindacale di sgombero e la revoca delle medesime limitando il perimetro di intervento al solo servizio di telefonia fissa;

RITENUTO altresì opportuno non fare ricorso a strumenti di tipo perequativo per la copertura delle misure di esenzione, ciò anche in considerazione del fatto che le iniziative spontanee adottate dagli operatori hanno già riguardato, per gran parte delle utenze coinvolte, la sospensione e lo storno dei pagamenti delle fatture di rete fissa;

RITENUTO, altresì, opportuno consentire agli utenti di risolvere il contratto senza costi o chiedere il trasloco della linea presso altra sede al fine di evitare la sospensione del servizio fino al rientro dell'utente in sede;

VISTI gli atti del procedimento e la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo unico

1. I fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di rete fissa procedono, ove non già disposto, ad esentare gli utenti di cui al successivo comma 2 dal pagamento delle fatture dei servizi di rete fissa per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero dal fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda e la revoca delle medesime.
2. L'esenzione dei pagamenti di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti reali di godimento su immobili o negli stessi residenti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

o domiciliati che in conseguenza degli eventi verificatisi nei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno il 21 agosto 2017 e nel comune di Genova il 14 agosto 2018 presentino all'operatore idonea documentazione che attesti lo stato di inagibilità o lo sgombero dal fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.

3. Gli utenti di cui al comma 2 possono altresì accedere, in qualsiasi momento, ad una delle seguenti misure gratuite:
 - i. recesso dal servizio;
 - ii. richiesta di trasloco ad altra sede, con mantenimento della numerazione, ove tecnicamente possibile.

La presente delibera entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi